

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

- Regolarità della frequenza
- Partecipazione attiva
- Diligenza ed autonomia nell'esecuzione dei compiti
- Iniziativa e creatività nello svolgimento delle attività assegnate (ricerche, attività pratiche, compiti autentici, ecc.)
- Partecipazione ed esiti di compiti ed esercitazioni in sincrono
- Livello degli apprendimenti evidenziato da compiti in sincrono con modalità analoghe a quelle in presenza
- Livello degli apprendimenti evidenziato da interrogazioni e colloqui relativi ai percorsi programmati.

I voti possono essere assegnati sia in relazione alle singole prove, sia come indicatori sintesi di dati osservativi e riscontri oggettivi plurimi riferibili alle variabili considerate.

Il comportamento sarà valutato sulla base del vigente regolamento di istituto, integrato dal regolamento relativo alla didattica a distanza approvato dal Collegio docenti.

VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE. AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO E AGLI ESAMI.

La valutazione sommativa terrà conto sia degli esiti del percorso didattico in presenza svolto nel primo periodo, sia degli ulteriori elementi di riscontro riconducibili alle attività a distanza, attraverso l'osservazione e le produzioni orali, scritte e pratiche degli alunni.

Questi ultimi elementi potranno essere correttamente interpretati sia alla luce del percorso in presenza dello studente, sia attraverso gli elementi di verifica relativi a questa fase ottenuti attraverso la partecipazione alle attività in sincrono e, soprattutto, attraverso colloqui, interventi, elaborati prodotti in videoconferenza.

Per tali ragioni all'interno della fase della didattica a distanza è fortemente auspicabile lo svolgimento di almeno un colloquio individuale nelle discipline od aree disciplinari che contano su un monte ore settimanale pari o superiore a tre. In generale si raccomanda di includere nelle attività la realizzazione di compiti in sincrono nelle diverse discipline per affinare la validità della valutazione.

Come previsto dalla Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, AOOGABMI 1, nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza

delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Per le situazioni di apprendimento non consolidato, indipendentemente dall'attribuzione di un voto insufficiente, il CDC potrà dare indicazioni scritte per il recupero.